

780
3 (PRIVATI)
STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI:

Articolo 1 *Costituzione*

È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "**CROCE VERDE BRESCIA ODV**" in forma d'associazione non riconosciuta, di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Organizzazione fissa la propria sede a Brescia, in Via Cremona n.280.

L'Associazione avrà durata illimitata.

Articolo 2 *Statuto*

L'Associazione CROCE VERDE BRESCIA ODV è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi dell'ordinamento giuridico.

Articolo 3 *Oggetto e scopo*

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo sociale con interventi e servizi sociali. Essa opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto rivolto alla generalità della popolazione e potrà pertanto svolgere, a mero titolo esemplificativo, le proprie attività nelle seguenti aree di intervento:

- organizzare il trasporto e soccorso in ambulanza di malati, infermi, feriti;
- prestare trasporto e soccorso in ambulanza di malati, infermi, feriti;
- trasporto e onoranze della salma;
- interventi e servizi sociali;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.

TITOLO II - ADERENTI:

Articolo 4 *Ammissione*

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità della stessa e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa che fosse stabilita dal Consiglio Direttivo.



Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta.

Articolo 5

Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto in assemblea.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci devono sostenere lo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 6

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto, in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III – ORGANI:

Articolo 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;

Potranno inoltre essere istituiti, a seconda della necessità e opportunità e per il buon funzionamento della Associazione, anche i seguenti ulteriori organi:

- a) il Collegio dei revisori dei conti
- b) il Collegio dei Proviviri

Articolo 8

Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

Articolo 9

Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, almeno due volte all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione. L'Assemblea può essere altresì convocata con comunicazione scritta, da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Articolo 10

Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea:

- a) provvede alla elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario del Consiglio stesso e se presenti alla nomina del Collegio dei Proviviri e del Collegio dei revisori dei conti;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- d) approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- e) approva il Regolamento che disciplina il funzionamento e l'organizzazione delle Sezioni;

- f) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Per ogni singola riunione assembleare è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle adunanze dell'Assemblea.

Articolo 11

Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti specificati.

Articolo 12

Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale associativa, ove prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto; non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Per ogni singola riunione del Consiglio è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 14

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete, l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 15

Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente, sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente, costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 16

Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il

Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività, Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

Articolo 17 ***Collegio dei probiviri***

Il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non soci ed eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Esso giudica senza formalità di procedure. Il giudizio emesso è inappellabile.

Articolo 18 ***Collegio dei revisori dei conti***

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non soci ed eletti dall'assemblea. Elegge nel suo seno il presidente.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

Il Collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO:

Articolo 19 ***Patrimonio***

Il patrimonio è costituito:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati alla realizzazione di specifici programmi;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi Internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e in ogni caso finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali;
- j) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti per la stipula.

Articolo 20

Bilancio

Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 21

Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI:

Articolo 22

Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, così come previsto dall'art. 5 comma 4 della Legge n. 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti dell'Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

Articolo 23

Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno "ex bono et aequo", senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Articolo 24

Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, a quelle previste dalla normativa specialistica di settore.

Brescia, 28/02/2018.....

Sig. TONOLINI TIZIANO Tonolini Tiziano

Sig. BORONI TULLIO Tullio Boroni

Sig. CALISSI GIULIO Calissi Giulio

Sig. FORLANI FRANCESCO Forlani Francesco

Sig. MERAFINA PASQUALE Merafina Pasquale

Sig. DAMONTI CLAUDIO Damonti Claudio

Sig. RUBINO SEBASTIANO Rubino Sebastiano

